

Statuto



STATUTO

Associazione "Ente Nazionale Mario di Carpegna"

TITOLO I - PRINCIPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "Ente Nazionale Mario di Carpegna" con sede in Roma, Piazza Paquale Paoli n. 18.

ART. 2 - SCOPI

L'Ente ha lo scopo di sostenere materialmente e promuovere lo sviluppo dell'AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nella sua opera di educazione secondo lo spirito e le caratteristiche del metodo scout. L'Ente è inoltre un organismo di indagine, di studio e di formazione sui temi relativi all'educazione dei giovani. A tal fine favorisce i rapporti di collaborazione con altri enti ed organismi, italiani ed esteri, che abbiano scopi analoghi al proprio. L'Ente non ha scopi di lucro e realizza i propri scopi al di fuori di ogni legame o influenza di partito.

ART. 3 - ATTIVITA'

Per conseguire gli scopi associativi l'Ente potrà:

- a) acquistare, ricevere in donazione, acquisire a diverso titolo, qualunque bene immobile utile ai propri fini, concedendone l'uso e/o la gestione ad associazioni o a privati che si impegnino ad usarlo secondo gli scopi associativi;
- b) alienare beni di proprietà qualora questi non potessero più garantire il raggiungimento dei fini sociali, garantendo il riutilizzo dei proventi nell'acquisto di nuovi immobili, salvo casi che devono essere comunque ampiamente motivati e rientrare pienamente negli scopi associativi;
- c) attrezzare e arredare gli immobili di proprietà;
- d) acquistare materiali e/o attrezzature di ogni genere e tipologia, concedendone l'uso secondo i fini associativi;
- e) provvedere alla pubblicazione di giornali, riviste, libri, bollettini, materiale di propaganda ecc. sia in forma cartacea che elettronica, aventi carattere attinente agli scopi dell'Ente;
- f) favorire e sussidiare la partecipazione individuale e collettiva a manifestazioni giovanili, gare sportive, campeggi, raduni, incontri culturali e formativi, ecc. sia in Italia che all'estero;
- g) incoraggiare ed assistere materialmente iniziative di carattere educativo;
- h) partecipare e/o associarsi ad altri Enti, Fondazioni e società quando ciò sia opportuno per il raggiungimento dei fini associativi.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente si avvale in modo prevalente dell'impegno gratuito dei soci.

Esso può inoltre assumere personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo quando ciò risulti necessario per il pieno raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II - MEMBRI

ART. 4 - SOCI

I soci dell'Ente appartengono a quattro categorie: soci fondatori, soci vitalizi, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita alla Asso-

ciazione intervenendo all'atto costitutivo.

L'Agesci è riconosciuta tra i soci fondatori.

Sono soci vitalizi le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le istituzioni e gli enti di varia natura che, per avere donato in una o più volte somme o beni di rilevante entità - definite come tali dall'Assemblea - sono proclamati tali dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera con votazione segreta e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le istituzioni e gli enti di varia natura che accettino di far parte dell'Ente su invito del Consiglio di Amministrazione, previa delibera con votazione segreta e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale nella misura che sarà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le istituzioni e gli enti di varia natura che decidono di sostenere in modo continuativo gli scopi dell'Ente, versando annualmente una quota minima fissata dal Consiglio di Amministrazione. Ai soci sostenitori sono preclusi la partecipazione ed il voto negli organi dell'Ente.

Persone giuridiche, associazioni, istituzioni ed enti di varia natura soci di ogni grado dell'Ente sono tenuti ad indicare nominativamente il proprio rappresentante, precisandone la durata in carica come tale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà annualmente all'invio a tutti i soci dell'Ente dell'elenco dei soci con l'indicazione delle quote corrisposte dai soci sostenitori. Nel caso la somma versata dal socio sostenitore, in uno o più importi, raggiunga o superi l'ammontare fissato annualmente dal C.d.A., lo stesso acquisterà la qualifica di socio vitalizio su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - DECADENZA

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie inviate a mezzo lettera raccomandata al Presidente dell'Ente;
- b) per decadenza, constatata dal Consiglio di Amministrazione in seguito al mancato pagamento della quota associativa per i soci ordinari o dell'importo minimo annualmente dovuto dai soci sostenitori;
- c) per radiazione, pronunciata inappellabilmente dall'Assemblea dei Soci, per gravi motivi, dopo avere invitato l'interessato, se del caso, a consultazione od a presentare le sue giustificazioni.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

ART. 6 - ORGANI

Organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli Organi sociali per l'incarico svolto, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è il principale organo deliberativo dell'Ente.

Vi partecipano, con parità di diritto, i soci fondatori e vitalizi, nonché quelli ordinari in regola col pagamento

della quota sociale.

Si riunisce, in via ordinaria, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per:

- a) esaminare e deliberare sul bilancio sociale;
- b) eleggere, fra i soci dell'Ente, i Consiglieri;
- c) eleggere i Sindaci;
- d) deliberare sulle eventuali modifiche statutarie;
- e) deliberare su quanto all'ordine del giorno;
- f) deliberare su quanto utile alla vita dell'Ente e non in contrasto con lo Statuto.

Essa è convocata, con almeno quindici giorni di preavviso, con comunicazione scritta inviata per posta ordinaria o per via telematica con conferma della ricezione e contenente l'indicazione della sede e l'ordine del giorno.

In via straordinaria l'Assemblea dovrà essere convocata, con preavviso minimo di cinque giorni, sia su iniziativa del Presidente, sia a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto.

ART. 8 - VALIDITA' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni verranno prese con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto richieda maggioranze diverse.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate sul libro dei Verbali delle Assemblee.

I verbali, firmati dal Presidente dell'Assemblea e da un Segretario proposto dal C.d.A. e ratificato dall'Assemblea stessa all'inizio della seduta, fanno fede verso soci e terzi.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Ente.

È composto di cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice di voti, tra i soci dell'Ente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Nel caso di cessazione dall'ufficio di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione coopterà un sostituto che resterà in carica fino alla successiva assemblea.

La scadenza del mandato consiliare è collettiva, indipendentemente dall'epoca di nomina.

Il Consiglio nominerà, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito delle più ampie facoltà per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, essendo ad esso demandato tutto quanto non sia espressamente riservato all'Assemblea.

In modo particolare e senza che ciò limiti l'estensione dei poteri come sopra, il Consiglio di Amministrazione:

- a) impartisce le disposizioni ed attua i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea;
- b) predispone, con congruo anticipo, i bilanci da sottoporre ai Sindaci e quindi all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria;
- c) delibera, con i più ampi poteri con i limiti previsti dall'art. 18, su ogni atto giuridico ed amministrativo

relativo alla vita dell'Ente, compreso l'acquisto di immobili di ogni natura e la loro trasformazione, l'eventuale loro alienazione e l'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere;

- d) delibera l'eventuale partecipazione ad Enti, Fondazioni e società quando ciò sia utile per i fini sociali;
- e) nomina e revoca il personale dipendente di cui fissa le attribuzioni e le competenze.

ART. 11 - POTERE DI DELEGA

Il Consiglio di Amministrazione, sotto la sua responsabilità, potrà delegare parte delle sue facoltà ad un componente del Consiglio di amministrazione, come pure potrà nominare, anche fra i non soci, direttori e procuratori, con particolari facoltà affidando loro speciali mansioni.

ART. 12 - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza e l'approvazione della maggioranza dei membri del Consiglio.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare da regolari verbali, trascritti sull'apposito libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tali verbali fanno fede verso i soci e verso i terzi.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea;
- b) rappresenta l'Ente verso terzi ed in giudizio, con firma libera e con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori, arbitri ed esperti per ogni ordine e grado di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue mansioni.

ART. 14 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra i non soci.

È a capo degli uffici dell'Ente e risponde del loro andamento al Consiglio di Amministrazione.

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive del Presidente.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

ART. 15 - COLLEGIO DEI SINDACI

La gestione economica dell'Ente è controllata da un Collegio di Sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti per un triennio dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci dell'Ente e rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Essi controllano la contabilità e l'esattezza del bilancio, presentando all'Assemblea una relazione a corredo.

Nel caso che uno dei Sindaci effettivi cessi dall'ufficio nel corso del triennio, i restanti coopteranno un sostituto tra i Sindaci supplenti fino alla successiva assemblea.

La scadenza del mandato è collettiva, indipendentemente dall'epoca di elezione.

ART. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni e dai fondi apportati dai soci fondatori alla costituzione dell'associazione;

- b) dai lasciti, donazioni, contributi ecc. devoluti da Enti o privati a titolo patrimoniale;
- c) dalle quote di avanzi di esercizio, destinati ad aumento di patrimonio od a riserva.

ART. 17 - ENTRATE ANNUALI

Le entrate annuali di esercizio sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio sociale;
- b) dalle quote dei soci ordinari e sostenitori
- c) dalle oblazioni, sovvenzioni, sussidi, contributi ecc. fatti da Enti e da privati e non espressamente destinati all'aumento del patrimonio;
- d) dalle eventuali entrate derivanti dai servizi o dall'attività dell'Ente.

Le entrate vengono amministrate dal Consiglio di Amministrazione ed erogate secondo le esigenze della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente in conformità degli scopi sociali.

ART. 18 - RIDUZIONI DEL PATRIMONIO

Le eventuali riduzioni del patrimonio sociale devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

ART. 19 - AVANZI DI GESTIONE

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

ART. 20 - SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa, fatta eccezione per le spese minute per le quali può disporre il Segretario Generale, è affidato ad un Istituto di Credito designato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale da sottoporre al Collegio Sindacale entro il mese di gennaio ed all'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

ART. 22 - FONDO DI RISERVA

L'avanzo annuale di esercizio, dopo l'assegnazione del dieci per cento (10%) alla costituzione di un fondo di riserva, sarà messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per erogazioni secondo gli scopi dell'Ente. E' però in facoltà dell'assemblea di destinare tale avanzo, in tutto od in parte, ad aumento del patrimonio sociale. In ogni caso l'eventuale impiego degli utili e degli avanzi di gestione, ancorché già accantonati a fondo di riserva o già destinati all'aumento del patrimonio sociale, dovrà perseguire scopi istituzionali e di solidarietà sociale.

ART. 23 - NORME TECNICHE

Il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Collegio dei Sindaci, è tenuto ad assicurare una gestione economica e finanziaria dell'Ente secondo i criteri di una sana e

prudente amministrazione, anche attraverso la redazione di norme tecniche specifiche.

TITOLO IV - VARIE

ART. 24 - MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

La proposta di modificazione deve essere iscritta all'ordine del giorno e per essere approvata deve ottenere la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti i quali rappresentino almeno un terzo (1/3) dei soci.

ART. 25 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Qualora gravi circostanze rendessero necessario lo scioglimento dell'Ente, si provvederà ad un'apposita convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La delibera per la messa in liquidazione dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto.

La stessa assemblea nominerà il liquidatore e determinerà le modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.